

Messaggio

numero

6882

data

11 dicembre 2013

Dipartimento

FINANZE E ECONOMIA

Concerne

Rapporto del Consiglio di Stato sulle mozioni:

- **5 novembre 2012 presentata da Saverio Lurati e Pelin Kandemir Bordoli per il Gruppo socialista “La notifica on-line deve essere abolita”**
- **6 maggio 2013 presentata da Marco Chiesa e Sergio Savoia “E se la smettessimo con i tappeti rossi?”**

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione le considerazioni sulla mozione del 5 novembre 2012 presentata da Saverio Lurati e Pelin Kandemir Bordoli per il Gruppo socialista “La notifica on-line deve essere abolita” e sulla mozione del 6 maggio 2013, di analogo contenuto, presentata da Marco Chiesa e Sergio Savoia “E se la smettessimo con i tappeti rossi?”.

Con i due atti parlamentari in oggetto si invita il Consiglio di Stato a farsi promotore presso la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) della richiesta di abolire la possibilità di notifica on-line (anche per i distaccati), rispettivamente di cancellare la relativa pagina internet dell'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro, e di introdurre l'obbligo di notifica allo sportello.

I. PREMESSA

Preliminarmente va osservato che, in virtù dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC), ai cittadini svizzeri e ai cittadini dell'UE viene concesso il diritto di scegliere liberamente il Paese in cui lavorare e soggiornare, a condizione che abbiano un contratto di lavoro valido o svolgano un'attività indipendente. Lo stesso diritto, ma limitatamente a 90 giorni per anno civile, è concesso ai prestatori transfrontalieri di servizio.

Se questi lavoratori esercitano la propria attività limitatamente a 90 giorni/3 mesi in un anno civile, non necessitano di un permesso di lavoro rilasciato dalla competente autorità, ma sono sottoposti all'obbligo di notifica.

In effetti, in virtù dell'art. 2 cpv. 4 Allegato I ALC “le parti contraenti possono imporre ai cittadini delle altre parti contraenti l'obbligo di segnalare la loro presenza sul territorio”.

La Svizzera ha conseguentemente istituito l'obbligo di notifica per i cittadini dell'UE

- che esercitano un'attività lucrativa con assunzione d'impiego in Svizzera (art. 9 cpv. 1 bis dell'Ordinanza federale concernente l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone - OLCP) e
- per i prestatori di servizio indipendenti o distaccati (art. 6 della Legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro dell'8 ottobre 1999 – Ldist e art. 6 dell'Ordinanza federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro dell' 8 ottobre 1999 - ODist) che non necessitano di un permesso.

La Svizzera si è impegnata, al momento della sottoscrizione dell'ALC, a semplificare il più possibile la procedura di notifica, o meglio a non ostacolare i prestatori di servizio dell'UE che effettuano una prestazione di durata non superiore a 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile. Nell'ALC, e in particolare nell'Allegato I, è infatti sancito l'obbligo giuridico di non intralciare le prestazioni di servizio fino a 90 giorni:

“Nell'ambito di una prestazione di servizi, ai sensi dell'art. 5 ALC, è vietata:

a) qualsiasi limitazione a una prestazione di servizi transfrontaliera sul territorio di una parte contraente, che non superi 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile (...omissis ...)”

In caso di obbligo di notifica, la notifica deve sempre avvenire prima dell'inizio dell'attività lucrativa in Svizzera. I lavoratori dipendenti distaccati e i lavoratori indipendenti devono notificarsi mediante modulo ufficiale (solitamente in rete) almeno otto giorni prima del previsto inizio dei lavori in Svizzera. In caso di assunzione d'impiego non superiore a tre mesi per anno civile, la notifica deve avvenire al più tardi il giorno precedente l'inizio dell'attività lavorativa.

La procedura di notifica non è una procedura di autorizzazione, ma una semplice segnalazione di presenza. In caso di effettiva ottemperanza all'obbligo di notifica, sarà inoltrata agli autori della notifica una conferma di ricezione (o attestato di notifica). La conferma viene inviata agli interessati indipendentemente dal rispetto del termine di 8 giorni.

Se la notifica viene effettuata nel rispetto del termine degli otto giorni e completa di tutte le informazioni necessarie, l'autorità cantonale competente inoltrerà una conferma. La conferma di ricezione riporta il seguente testo standard:

“Questa conferma serve come giustificativo dell'avvenuta notifica secondo le indicazioni summenzionate ma non costituisce un'approvazione di eventuali deroghe ai termini di notifica imposti per legge. Si prega di prestare attenzione agli eventuali avvisi riportati sulla conferma di ricezione. Le infrazioni all'obbligo di notifica sono soggette a sanzioni. Sono fatti salvi gli oneri in materia di polizia economica, sanitaria e del commercio”.

Le persone soggette all'obbligo di notifica ricevono una conferma di ricezione della notifica anche in caso di inoltro alle autorità cantonali competenti in violazione del termine di notifica o solo dopo l'inizio dell'impiego. Il testo conterrà tuttavia la seguente indicazione:

“ATTENZIONE: la sua domanda è stata presentata in violazione del termine di notifica di 8 giorni. Si metta subito in contatto con l'autorità cantonale competente (facendo menzione della notifica già inoltrata) e posticipi la data di inizio dell'impiego. In caso contrario potrà essere soggetto a sanzioni relative all'obbligo di notifica”.

In caso di notifica incompleta o errata da parte del datore di lavoro o del prestatore di servizio indipendente, o in caso di attività soggette a autorizzazione, l'accettazione della notifica viene rifiutata.

In altre parole, la notifica non è necessaria per poter lavorare in Svizzera: il diritto discende infatti direttamente dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone.

La notifica riveste tuttavia un'importanza fondamentale per l'autorità in quanto fornisce le indicazioni utili per poter procedere ai controlli. La stessa è infatti obbligatoria e la violazione dell'obbligo di notifica comporta la comminazione di una sanzione.

Queste sanzioni, assieme alle sanzioni per il mancato rispetto delle condizioni lavorative e salariali sono state oggetto, nel mese di giugno di quest'anno (si rimanda al comunicato stampa del Dipartimento delle finanze e dell'economia pubblicato il 10 giugno 2013 e consultabile sul sito internet dell'Amministrazione cantonale) di un inasprimento importante.

II. PROCEDURA DI NOTIFICA

La procedura di notifica, in virtù delle direttive dell'Ufficio federale della migrazione (UFM), che ha ribadito la sua posizione con scritto del 23 maggio 2013, e della SECO, deve essere effettuata in linea (via internet) sul sito dell'UFM (www.bfm.admin.ch) ed è gratuita. Lo schema della procedura è esposto nelle tabelle allegate al presente rapporto.

Non è possibile effettuare la notifica per posta elettronica (e-mail). Se per motivi particolari non può essere effettuata in rete (via internet), la notifica può avvenire per posta o per fax. Le stesse direttive raccomandano questa procedura unicamente in casi eccezionali, ad esempio se il datore di lavoro non ha accesso a internet.

La notifica in rete rappresenta quindi la procedura ordinaria anche in caso di una prestazione di servizi unica o di un unico impiego da parte di un datore di lavoro.

Il Regolamento cantonale della Legge d'applicazione della Legge federale concernente condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali (LDist) e della Legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (LLN) dell'11 marzo 2008, delega all'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro, in base all'art. 2 lett. c, la competenza per la procedura di notifica secondo l'art. 6 LDist.

L'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro (USML) si occupa pertanto quotidianamente dell'elaborazione delle singole notifiche e delle relative eventuali modifiche che vengono comunicate all'ufficio.

Esso verifica il modulo e rilascia un attestato di notifica. Sostanzialmente l'USML valuta la correttezza delle notifiche dal punto di vista formale (tutti i dati di cui all'art. 6 cpv. 4 Odist devono essere indicati) e le trasmette agli organi di controllo competenti, vale a dire all'Ufficio dell'ispettorato del lavoro (UIL) per settori privi di CCL di obbligatorietà generale e all'Associazione interprofessionale di controllo (AIC) per i settori dell'edilizia e dell'edilizia accessoria. Questi organi si occupano quindi di verificare sul terreno l'effettiva correttezza delle informazioni riportate nella notifica e allo stesso tempo il rispetto delle condizioni salariali e di lavoro.

Complessivamente, nel 2012 si sono notificate 21'313 persone, di cui 12'830 prestatori transfrontalieri di servizio (indipendenti e distaccati) e 8'483 assunzioni temporanee presso un datore di lavoro svizzero.

Il totale delle giornate lavorative prestate dalle 21'313 persone notificate (12'830 + 8'483) è stato per il 2012 di 670'686.

Questa cifra corrisponde a 2'794 posti di lavoro a tempo pieno, ossia all'1.6% ca. del totale degli occupati in Ticino.

Attualmente, il personale impiegato presso l'USML per la gestione delle notifiche on-line è di 5 unità.

Considerato che la notifica allo sportello non è esclusa in modo tassativo dalle direttive federali, si potrebbe anche prendere in considerazione l'abolizione della procedura di notifica on-line.

Questo cambiamento comporterebbe però la necessità di potenziare il numero degli effettivi, in quanto questi ultimi dovrebbero occuparsi di trascrivere nell'apposito applicativo tutti i dati che normalmente vengono immessi direttamente dalle persone che si notificano. Non sarebbe in effetti possibile prescindere dalla trascrizione dei dati nell'applicativo dell'Ufficio federale della migrazione, perché non sarebbe più possibile verificare il raggiungimento dei 90 giorni/3 mesi per anno civile, corrispondenti al diritto a effettuare una prestazione di servizio in Svizzera, senza l'obbligo dell'ottenimento del permesso.

Va rilevato in proposito che le 23'313 persone notificate nel 2012 hanno generato ca. 80'000 operazioni (nuove notifiche, modifiche di notifiche precedenti o annullamento di notifiche precedenti) che sono state gestite on-line da 5 collaboratori dell'USML. Per gestire lo stesso numero di operazioni allo sportello si stima che ci vorrebbero almeno 20 persone.

Oggi è del resto possibile essere performanti nell'ambito dei controlli grazie proprio alla notifica on-line, che - lo ricordiamo - corrisponde a un semplice annuncio e non a una richiesta intesa a ottenere un'autorizzazione a effettuare una prestazione.

Il Consiglio di Stato è altresì convinto che l'introduzione dell'obbligo di espletare la formalità della notifica allo sportello spingerebbe gran parte dei prestatori di servizio a non notificarsi del tutto, beneficiando questi ultimi già in virtù dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone del diritto di effettuare una prestazione fino a 90 giorni sul territorio di una delle parti contraenti. La mancata notifica comporterebbe, di fatto, l'impossibilità di effettuare i controlli perché l'autorità non verrebbe più a conoscenza della presenza della ditta estera sul nostro territorio.

Fatte queste premesse, il Consiglio di Stato ritiene che la via da percorrere, per evitare distorsioni del mercato del lavoro, non sia quella dell'abolizione delle notifiche on-line, ma quella dell'intensificazione dei controlli, del rafforzamento delle misure collaterali e, come detto in precedenza, dell'inasprimento delle multe deciso dal Cantone.

Ricordiamo a questo proposito che il 15 giugno 2012 il Parlamento federale ha approvato un ulteriore rafforzamento delle misure accompagnatorie alla libera circolazione delle persone (si tratta della terza revisione della LDist). In particolare, il 1° gennaio 2013 sono entrate in vigore le nuove disposizioni intese a combattere la pseudo-indipendenza dei prestatori di servizi esteri. Oltre all'obbligo di presentare i documenti comprovanti lo statuto di indipendente, sono state previste nuove misure in caso di infrazione a quest'obbligo o in caso di incapacità di fornire la prova dell'attività indipendente, ossia l'interruzione dei lavori o l'allontanamento della persona interessata dal posto di lavoro. Dal 1° gennaio 2013 è altresì possibile sanzionare i datori di lavoro svizzeri che non rispettano i CNL con salari minimi vincolanti.

Inoltre, a partire dal 1° maggio 2013 le ditte che notificano un loro dipendente per una prestazione su suolo svizzero, devono obbligatoriamente indicare il salario che sarà elargito al lavoratore. Questo dato fornisce un elemento aggiuntivo all'autorità nella pianificazione dei controlli, permettendo verifiche più mirate. E di conseguenza permette

un aumento dell'efficacia nel perseguimento dei casi di abuso salariale. Ovviamente continueranno ad essere controllate anche le ditte che dichiarano un salario in regola con le disposizioni minime previste dai CCL di obbligatorietà generale e dai CNL con salari minimi vincolanti.

Il 14 dicembre 2012 il Parlamento federale ha altresì approvato il rafforzamento della responsabilità solidale sancito dalla Legge sui lavoratori distaccati.

Dal 1° luglio 2013 è quindi stato introdotto, per i settori dell'edilizia e dell'edilizia accessoria, il principio della responsabilità solidale, in base al quale la ditta appaltatrice è responsabile per tutte le violazioni sui salari minimi e sulle condizioni di lavoro, sia per le violazioni commesse dalla ditta stessa, sia per quelle commesse da eventuali ditte subappaltatrici o sub-subappaltatrici e così a seguire, sino al termine della catena.

Gli stessi promotori della mozione "La notifica on-line deve essere abolita" auspicavano, al momento della sua presentazione, l'introduzione della responsabilità solidale, nel frattempo approvata dalle Camere federali.

Questo rafforzamento delle misure collaterali è certamente da accogliere positivamente, tenendo conto che è maturato anche grazie alle osservazioni e alle richieste specifiche presentate negli ultimi anni dal nostro Cantone agli organi competenti a livello federale.

Nel corso di quest'anno, inoltre, il Consiglio di Stato ha chiesto a tutti i dipartimenti di partecipare all'elaborazione e alla stesura di un rapporto sulla nota a protocollo (NaP) 65/2013 inerente i lavoratori frontalieri ed i prestatori di servizio esteri, che sarà oggetto di un messaggio ad hoc, in cui sono riassunte una serie di proposte concrete, da attuare a livello cantonale e federale, volte sostanzialmente a potenziare ulteriormente le misure collaterali, a renderle maggiormente efficaci per poter così contrastare gli effetti negativi della libera circolazione delle persone, che purtroppo si sono manifestati nei cantoni maggiormente esposti, come il Cantone Ticino. In particolare, tra le proposte indirizzate all'autorità federale, alcune sono relative alle caratteristiche della procedura di notifica on-line e vanno nella direzione di una richiesta di dati più approfondita alle ditte prestatrici di servizi, sia in relazione ai dati sull'esecutore della prestazione e sul committente, che per il rispetto di ordinanze e disposizioni in ambito di sicurezza sul lavoro, come pure per la verifica della presenza di adeguate coperture assicurative.

Questo a ulteriore conferma che il Consiglio di Stato è convinto dell'utilità e dell'importanza dello strumento della notifica on-line che, invece di essere abolito, va al contrario rafforzato e perfezionato. Ciò per permettere, in futuro, dei controlli ancora più mirati ed efficienti, che vadano a colpire tutte quelle ditte non rispettose delle disposizioni in vigore.

III. OGGETTO DELLE MOZIONI

I mozionanti chiedono al Consiglio di Stato di farsi promotore presso la SECO di una richiesta di abolizione della possibilità di notifica on-line, e comunque di cancellare la relativa pagina web dell'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro, perché la procedura via internet impedirebbe una vera possibilità di controllo e una verifica puntuale delle condizioni in cui vengono impiegati i lavoratori.

I promotori propongono, in alternativa al processo di notifica on-line, la creazione di appositi sportelli per la gestione delle notifiche, che dovrebbe a quel punto avvenire in forma cartacea.

La prima conseguenza del passaggio alla procedura di notifica in forma cartacea, sarebbe certamente - come detto in precedenza - un aumento di spesa per il Cantone. Si renderebbe infatti necessario un aumento degli effettivi per la gestione della procedura e la creazione di appositi sportelli nei principali agglomerati ticinesi. Una burocratizzazione non indifferente, tenendo conto che sarebbero ragionevolmente almeno 5 le strutture aggiuntive da creare.

Attualmente, un'importante quota di lavoro amministrativo legato alla procedura di notifica è costituito dalle modifiche alle notifiche stesse, indicate dalle ditte interessate. Tale attività amministrativa viene effettuata telefonicamente e tramite e-mail. La proposta dei mozionanti lascia presupporre che ogni eventuale modifica sarebbe da trattare allo sportello. Questo creerebbe un ulteriore carico amministrativo, oltre che possibili intasamenti agli sportelli dell'Amministrazione cantonale.

La notifica è obbligatoria per tutte le prestazioni superiori agli 8 giorni, ma per i settori di edilizia, edilizia accessoria, ristorazione, settore alberghiero, imprese di pulizia, sorveglianza e sicurezza, trasporti e settore a luci rosse, essa è obbligatoria dal primo giorno e va effettuata con 8 giorni di anticipo rispetto alla data prevista di inizio della prestazione. Di conseguenza, con l'introduzione della notifica cartacea allo sportello, un rappresentante della ditta si dovrebbe presentare in Ticino con 8 giorni di anticipo per presentare la notifica, per poi ripresentarsi su suolo ticinese al momento della prestazione ed eventualmente ancora in caso di modifica della notifica (a seguito di possibili annullamenti causa maltempo, di una modifica della durata prevista, o di un cambiamento di uno o più lavoratori rispetto a quelli annunciati originariamente).

Le mansioni amministrative sarebbero sicuramente più macchinose e da qui l'auspicato effetto dissuasivo, che andrebbe però ampiamente relativizzato a fronte del diritto ad offrire la prestazione lavorativa garantito dall'ALC senza necessità di autorizzazione ed anche della maggiore difficoltà per le nostre autorità di disporre delle informazioni atte a poter effettuare gli altrettanto auspicati controlli.

IV. CONCLUSIONI

In base alle considerazioni espresse riteniamo che il passaggio dalla notifica on-line a quella cartacea allo sportello non contribuirebbe a una maggiore efficacia nella lotta agli abusi in materia di subappalti e più in generale di rispetto delle condizioni salariali e di lavoro. Al contrario, avrebbe come conseguenza inevitabile un aumento dell'onere amministrativo per il Cantone, senza che il diritto delle ditte estere a fornire prestazioni in Svizzera in ambito di ALC venga in alcuno modo intaccato. È questo un dato di fatto oggettivo.

Il problema della difficoltà di controllo e del rischio della diffusione dei subappalti a discapito della qualità e del rispetto delle leggi, non consiste nella notifica in quanto tale, ma nella violazione dell'art. 2 LDist secondo cui "il datore di lavoro deve garantire ai lavoratori distaccati almeno le condizioni lavorative e salariali prescritte nelle leggi federali...".

La possibilità di controllare ed eventualmente sanzionare le ditte o i lavoratori per violazioni all'art. 2 LDist è in parte correlata al numero di effettivi a disposizione degli organi di controllo, nella fattispecie l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro e l'Associazione interprofessionale di controllo. Non è quindi frutto della gestione della procedura di notifica in sé, ma piuttosto dei controlli ad essa correlati.

La lotta contro il fenomeno dei falsi indipendenti e contro la mancata osservanza delle normative in materia di condizioni di lavoro e di rispetto dei salari minimi va affrontata con gli strumenti a disposizione che, grazie al rafforzamento delle misure collaterali, permetteranno di poter sanzionare delle situazioni contro le quali sinora non era possibile mettere in atto alcuna misura concreta.

I provvedimenti messi in atto nella lotta ai falsi indipendenti - ovvero una maggiore richiesta di documentazione che dimostri l'effettivo status di indipendente combinata con delle nuove possibilità di sanzionare, l'obbligo di indicare il salario dei lavoratori nella procedura di notifica ed infine l'introduzione della responsabilità solidale della ditta appaltatrice in ambito edilizio - sono strumenti che potranno migliorare l'efficacia nella lotta contro le pratiche scorrette dei prestatori transfrontalieri di servizio.

Parallelamente, il citato inasprimento delle multe deciso dal Dipartimento delle finanze e dell'economia e la ferma volontà, già preannunciata, di aumentare i controlli potenziando ulteriormente il numero degli ispettori a partire da quest'anno rispondono in maniera sicuramente più efficace, incisiva e razionale alle condivise preoccupazioni espresse dai mozionanti circa l'evoluzione del nostro mercato del lavoro e del nostro tessuto economico.

Nel contempo, il dialogo con la SECO resta costantemente aperto e il nostro Cantone è in prima linea nella segnalazione di situazioni problematiche, non riscontrabili in altre regioni della Svizzera. D'altra parte, le modifiche introdotte a partire dall'anno in corso dimostrano che anche a Berna è stato recepito il messaggio che un rafforzamento fosse necessario.

Prova ne è il fatto che la Confederazione, su mandato di due Dipartimenti federali, ha istituito un gruppo di lavoro misto (Confederazione, Cantoni e parti sociali) per l'ottimizzazione dell'esecuzione delle misure di accompagnamento che rassegherà un suo rapporto. In questo gruppo il Cantone Ticino è rappresentato dalla Direttrice del DFE.

Parallelamente un'analisi critica dell'applicazione delle misure di accompagnamento è stata svolta dalla Conferenza dei Direttori cantonali dell'economia pubblica, che ha formulato pure diverse proposte.

Citiamo in proposito, ancora una volta, il rapporto del Consiglio di Stato sulla NAP 65/2013 inerente i lavoratori frontalieri ed i prestatori di servizio esteri (che è oggetto di un messaggio ad hoc) per far rimarcare che si è voluto riassumere in un documento unico una serie di proposte concrete, da attuare a livello cantonale e federale, volte sostanzialmente a potenziare ulteriormente le misure collaterali, a renderle maggiormente efficaci per poter così contrastare gli effetti negativi della libera circolazione delle persone che purtroppo si sono manifestati nel Cantone Ticino.

La volontà di un ulteriore miglioramento dell'efficacia delle misure collaterali è certamente uno degli obiettivi prioritari del nostro Cantone che non mancherà di rendere attenta l'autorità federale in tutte le sedi preposte.

Visto quanto precede, il Consiglio di Stato propone al lodevole Gran Consiglio di respingere le mozioni oggetto del presente messaggio.

Vogliate accogliere, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, P. Beltraminelli

Il Cancelliere, G. Gianella

Allegati:

1. Mozione 5 novembre 2012 “La notifica on-line deve essere abolita”
2. Mozione 6 maggio 2013 “E se la smettessimo con i tappeti rossi?”
3. Schema notifica

La notifica on-line deve essere abolita

del 5 novembre 2012

È di ieri la notizia che l'ennesimo caso di sub-subappalto ha prodotto, dopo un tortuoso percorso che ha interessato una mezza dozzina di ditte che possiamo definire bucalettere, un ulteriore dissesto finanziario che sarà messo a carico dei lavoratori e di tutta la collettività.

Si tratta di un esempio lampante di come l'imprenditoria immobiliare si stia sviluppando, nel nostro Cantone, soprattutto quando opera nel settore privato come nel caso in questione, in maniera sconsiderata.

Fortunatamente, il legislatore, sul piano nazionale, sta operando in modo da rendere responsabile il primo anello della catena anche per i misfatti dei subappaltanti tramite l'adozione del concetto di responsabilità solidale.

Ma, sempre che anche il Consiglio nazionale si allinei alla posizione del Consiglio degli Stati, ciò non basterà, perché la schiera dei furbi e dei disonesti si sta allargando a macchia d'olio e contagia anche imprese fino ad ora irreprensibili, costrette dalla pressione sui prezzi a inventare soluzioni che poi, a posteriori, si riveleranno assolutamente insalubri.

A favorire questo stato di cose vi è anche l'assurda possibilità delle notifiche on line che, oltre che mettere in concorrenza ad oltranza i lavoratori residenti con quelli provenienti dall'estero, sta favorendo l'avvento di una situazione di precariato che ricadrà sulle spalle dei salariati anche al momento del pensionamento.

Questa forma di annuncio deve pertanto essere abolita poiché diventa, oltre che uno strumento di precarizzazione, anche un mezzo per scaricare sui lavoratori e sulla committenza il rischio d'impresa normalmente assunto dall'azienda. Inoltre, attraverso questo strumento si impedisce l'attuazione di una politica formativa a favore delle giovani generazioni e si escludono dagli appalti le aziende serie che cercano di operare in un regime di concorrenza leale.

Il PS ritiene che il Consiglio di Stato debba, a questo punto, farsi promotore presso la SECO di una richiesta dell'abolizione della possibilità di notifica on-line (anche per i distaccati) in quanto questo metodo impedisce una vera possibilità di controllo e una verifica puntuale delle condizioni in cui vengono impiegati i lavoratori. Le eventuali notifiche dovranno essere presentate personalmente dai lavoratori interessati, presso una serie di sportelli appositamente creati che, per l'istruzione della pratica, potranno richiedere una partecipazione alle spese, a copertura dei costi amministrativi. In questo modo potranno anche beneficiare di una corretta informazione circa i loro diritti e la loro retribuzione.

Per il Gruppo socialista:
Saverio Lurati
Pelin Kandemir Bordoli

E se la smettessimo con i tappeti rossi?

del 6 maggio 2013

Da tempo il mondo politico si interroga sulle facilitazioni burocratiche concesse ai cosiddetti "padroncini". Questi, cittadini dell'UE-25/AELS e lavoratori distaccati in Svizzera da imprese o società con sede in uno Stato dell'UE-25/AELS, non hanno l'obbligo di ottenere un permesso di soggiorno per svolgere un'attività lucrativa di durata inferiore a 90 giorni. Tramite, infatti, una semplicissima procedura di notifica per attività lucrativa di breve durata, i padroncini possono lavorare sul nostro territorio, spesso con prezzi insostenibili per i nostri artigiani.

A ennesima riprova di quanto sopra, è di quest'oggi il grido d'allarme pubblico lanciato dall'Associazione Svizzera delle Piastrelle - Sezione Ticino (riportiamo in allegato l'articolo del Giornale del Popolo che riferisce della recente assemblea annuale). L'associazione stima che nel 2012 i lavoratori dall'estero abbiano "sottratto" circa 15 milioni di franchi all'economia locale, ossia grossomodo 120 posti di lavoro.

Dicevamo che fortunatamente i politici sono da tempo sensibili su questo tema. Anzi, non si contano le dichiarazioni di colleghi politici in cui si stigmatizza la semplicità con cui concorrenti agguerriti possono notificarsi sul nostro territorio, in completa assenza di reciprocità rispetto a quanto i nostri artigiani possono fare per lavorare in Lombardia o Piemonte.

Condividendo le preoccupazioni di molti artigiani locali, penalizzati dalla burocrazia italiana e dall'assenza di reciprocità nell'ambito dell'applicazione degli accordi bilaterali, i sottoscritti firmatari chiedono (perlomeno finché non vi sia una totale e completa reciprocità in Lombardia e Piemonte):

1. cancellazione della pagina internet relativa alla notifica di attività lucrative e delle istruzioni per la procedura di registrazione nella sezione dell'ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro;
2. al fine dell'espletamento della procedura della notifica deve essere fatto obbligo di presentazione personale presso un preposto Ufficio cantonale ubicato a Bellinzona.

Marco Chiesa e Sergio Savoia